

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2884 del 08/06/2022
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 E 31 - RAF S.S. SOCIETA' AGRICOLA - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME PO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) AD USO IRRIGUO - COD. PROC.: PC10A0017 - SINADOC 24824/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3045 del 08/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 E 31 – RAF S.S. SOCIETA' AGRICOLA -
RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME DEL
PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME PO IN COMUNE DI PIACENZA (PC)
AD USO IRRIGUO - COD. PROC.: PC10A0017 – SINADOC 24824/2021**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 1818 del 13/04/2018 di questo Servizio, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, a RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA (C.F e P.I.V.A.: 01533550339), la concessione PC10A0017 per la derivazione di acqua pubblica superficiale da Fiume Po (superficie irrigata di 28.72.00 Ha e volume annuo di prelievo di 76.605 m³/anno) con scadenza fissata al 30/06/2026;
- in data 06/09/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 137153), il sig. Zermani Roberto (C.F. ZRMRR72M17G535K), socio amministratore della ditta RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA (C.F e P.I.V.A.: 01533550339), con sede legale in Comune di Piacenza (PC), Frazione Roncaglia, Strada Sparavera, 50, ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale (con aumento della superficie irrigata, 34.50.00 Ha, e del volume annuo di prelievo), della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), Località Bosco del Gargatano Grosso, su terreno di proprietà del richiedente e degli altri soci ed eredi della ditta RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10, fronte mappale n. 16; coordinate UTM32: X: 562.105 Y: 4.992.468;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 24 l/s;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 138.460 m³/annui;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 307 del 27/10/2021 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 05/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 152915);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 21/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 162209);
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (nota pervenuta il 18/01/2022 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 7236);

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota pervenuta il 12/04/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 61055);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 98 m³/s;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a **585,29 €** a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 17/12/2011, € 257,20 il 14/05/2018 e € 276,42 il 11/05/2022);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC10A0017;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Piacenza (PC), Frazione Roncaglia. Strada Sparavera n. 50 (C.F e P.I.V.A.: 01533550339) fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali, codice pratica PC10A0017, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), Località Bosco del Gargatano Grosso, su terreno di proprietà del richiedente e degli altri soci ed eredi della ditta RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10, mappale n. 16; coordinate UTM32: X: 562.105 Y: 4.992.468;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 24 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 138.460 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: Fiume Po, cod. N00818Io;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2031**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/05/2022;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
5. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Piacenza (PC), Frazione Roncaglia, Strada Sparavera n. 50 (C.F e P.I.V.A.: 01533550339) - codice pratica PC10A0017.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da motopompa aspirante azionata da motore della potenza di 55 KW, posto a ridosso della sponda destra del fiume Po collegante una condotta di presa Ø 120 mm adagiata sulla scarpata fluviale del Fiume Po; l'acqua derivata viene poi inviata tramite condotte localizzate su terreno privato per l'irrigazione a pioggia.
2. Il motore idrovoro è sito in Comune di Piacenza (PC), Frazione Mortizza, Località Bosco del Gragatano Grosso, su terreno di proprietà dei soci ed degli eredi della ditta RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10 mappale n. 16; coordinate UTM32: X: 562.105 Y: 4.992.468.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Piacenza (PC), foglio n. 10, mappali n. 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 40, 18, 19, 21 e 31 e foglio n. 11, mappali n. 1, 5 e 31 - della superficie complessiva di circa 34.50.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 24 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 138.460 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Po, cod. N00818Io.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

- Il canone determinato per l'annualità 2022 ammonta a **585,29 €**.
- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **585,29 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 98 m³/s a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 7 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 61055 del 12/04/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

ART. 8 - PRESCRIZIONI DETTATE DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ –

EMILIA OCCIDENTALE

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale”, assunto al prot. ARPAE n. 7236 del 18/01/2022, e di seguito riportate:
 - *“il cantiere di derivazione dovrà essere dotato di sistemi o dispositivi per evitare che l'accidentale sversamento di carburante e/o lubrificante, sia in fase di rifornimento che di funzionamento, possa interferire direttamente con il sedime d'alveo e/o il corpo idrico;*
 - *il motore dovrà essere omologato e dotato dei relativi dispositivi di silenziamento;*
 - *la motopompa dovrà essere dotata di dispositivi per impedire e limitare l'aspirazione diretta di fauna ittica;*
 - *divieto di taglio di vegetazione, di apertura di nuova viabilità di accesso, di spianamento e movimentazione di materiale in alveo.”*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il/la sottoscritto Zermani Roberto (C.F. ZRMRRT72M17G535K), in qualità di socio amministratore di RAF s.s. SOCIETA' AGRICOLA (C.F e P.I.V.A.: 01533550339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 23/05/2022, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

Spett.le
ARPAE EMILIA - ROMAGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Unità Gestione Demanio Idrico di PIACENZA
Via XXI Aprile, 48 29121 PIACENZA
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le
COMUNE DI PIACENZA
P.zza Cavalli, 2 29121 PIACENZA (PC)
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Spett.le
RAF SOCIETÀ S. S. SOCIETÀ AGRICOLA
Via Sparavera, 50 29122 PIACENZA (PC)
raf@registerpec.it

Classifica: 6.10.20_3_ Fascicolo: 82/2021/3/2

OGGETTO: RICHIESTA DI AUMENTO DI PORTATA DI ATTINGIMENTO PER EMUNGIMENTO IDRICO DALLE ACQUE DEL FIUME PO PER USI IRRIGUI AZIENDALI IN LOCALITÀ BOSCHINE DEL COMUNE DI PIACENZA (PC).

RICHIEDENTE: ARPAE -SAC PIACENZA

PROPONENTE: AZIENDA AGRIDOLA RAF S.S. -via Sparavera, 50 Piacenza (PC)

Con riferimento alla nota di codesta struttura Autorizzazioni e Concessioni n. 151887 del 1.10.2021 ed acquisita agli atti della scrivente afferente alla richiesta di parere idraulico in merito alla richiesta di variazione della portata di emungimento per uso irriguo dall'alveo del fiume Po avanzato dalla proponente Società Agricola RAF Società Semplice, con sede legale in via Sparavera 50 Piacenza (giusta nota Aipo con. n.25499 del 04.10.2021) quest'Ufficio,

PREMESSO CHE

- la Società proponente risulta essere titolare di una concessione rilasciata da codesta struttura con n. 1818 del 13.04.2018;
- che la società proponente intende aumentare la capacità di portata derivata di attingimento irriguo dal fiume Po, per finalità agronomico-aziendali, mediante sollevamento e rilancio con elettropompa

di aggotamento delle acque del fiume Po in località *Boschine* – Gargatano Grosso-Mortizza, in agro del Comune di Piacenza;

- tale attingimento è posto a ridosso della sponda destra del fiume Po (coord. UTM32 - WGS 84, (coord.: lat. 45.082274; long. 9.786609) collegante una condotta di presa Ø 120 mm adagiata sulla scarpata fluviale alla elettropompa idrovora da posizionarsi sulla piarda golenale in catasto fg. 10 mappale n. 16 di proprietà del richiedente;

PRESO ATTO che l'intervento complessivo di cui trattasi prevede il sostanziale aumento di portata di emungimento in dipendenza delle mutate, in aumento, estensioni agrarie aziendali per una portata di 0.024 mc/sec ovvero 24 l/s;

PER TUTTO quanto premesso rappresentato ed evidenziato,

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare l'art. 93 e seguenti;

VISTO il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

VISTO le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione dell'n.2/2016 del 03/03/2016;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti e considerata la compatibilità idraulica di quanto richiesto con la tutela delle opere idrauliche di presidio nonché con il buon regime idraulico;

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

all'attingimento irriguo mediante predisposizione di tubazione di pescaggio del diametro di mm 120 collegata a motopompa idrovora di aspirazione e mandata della potenza di kw 55 per una portata derivata potenziale di 24 litri/secondo, e per un prelievo totale dichiarato pari a **mc 138460** ferme restanti le seguenti prescrizioni.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. il corpo tubazione pescante da posizionarsi in semplice appoggio alla scarpata fluviale dovrà essere posizionato in modo tale da non arrecare danni alla sponda fluviale, ovvero da non creare inneschi di fenomeni erosivi durante eventuali deflussi di piena;

2. durante il periodo di non utilizzo invernale, le apparecchiature e le tubazioni dovranno essere rimosse e allontanate fuori dalle aree di esondazione;
3. l'intervento in esame, oggetto del presente parere tecnico-idraulico, sarà sotto esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
4. il presente parere è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente Parere Idraulico anche se materialmente non allegati;
5. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato alla richiedente società.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La Società richiedente dovrà garantire, a proprie cure e spese, la perfetta efficienza del manufatto di attingimento e l'area di prelievo, significando che ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni o scompaginamenti dovuti alla presa irrigua in questione, questi è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità della sponda in esame sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti;
2. è in carico alla richiedente Società la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento citato in oggetto;
3. la Società proponente unitamente al richiedente sig. Roberto Zermani si impegnano a:
 - ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
4. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono in concomitanza di corpi idrici con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

5. considerato che l'attingimento oggetto del presente parere è posto in area allagabile la richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
6. la richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti ed alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere;
7. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito sulle aree demaniali, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo da questa incaricati;
8. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente a norma dell'art. 192 del Decreto Lgs. n. 152/2016;
9. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

1 DISPOSIZIONI FINALI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente parere, non esclusi gli eventi di piena;
3. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla scrivente Agenzia;
5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente

inserirle nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta Amministrazione Regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere idraulico non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, come non esime, altresì, dall'ottenimento degli eventuali assenti di specie verso gli eventuali soggetti proprietari non demaniali delle aree su cui andranno a realizzarsi le opere esame, significando che la scrivente Agenzia si ritiene del tutto sollevata ed indenne, sia in sede civile che penale, sia verso i soggetti pubblici aventi diritto che nei confronti dei terzi per limitazioni del diritto di proprietà, ovvero indennizzi di sorta.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.